

Proposta di legge: Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r.57/2017 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016), alla l.r.77/2016 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.) ed alla l.r.69/2012 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Art. 1- Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata

Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di azzeramento dell'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato per gli anni 2017 e 2018, si rende necessario favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, al fine di consentire a tutti i concessionari di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento.

La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro.

Art.2, 3, 4 e 5 - Modifiche agli articoli 1, 9 e 10, e introduzione dell'articolo 10bis della l.r.57/2017

Le modifiche relative agli articoli in oggetto sono finalizzate ad adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della della l.r.57/2017.

In particolare, si provvede all'integrazione concordata di alcune norme, volta ad escludere dall'ambito di applicazione della legge le concessioni idroelettriche di grande derivazione nonché a sancire il rispetto delle procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni di derivazioni di acque, quale presupposto per la stipula degli accordi di semplificazione e per l'attuazione del processo di riordino delle concessioni; in particolare, in caso di accorpamento di più titoli concessori, vengono stabiliti limiti massimi di durata delle concessioni accorpate ed una soglia massima di aggregazione per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.

Art.6 - Modifiche all'articolo 1 della l.r.77/2016

Tenuto conto della particolare situazione ereditata in materia di concessioni sulle aree appartenenti al demanio idrico a seguito della riacquisizione delle funzioni ai sensi della l.r.22/2015, si rende necessario favorire la regolarizzazione dei soggetti che si trovano in situazione particolare e consentirli di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento e del rilascio, ove ne sussistano le condizioni di natura tecnica, della concessione demaniale. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzarsi e a tal fine si rende necessario posticipare i termini di cui per i pagamenti pregressi.

Art.7 Modifiche all'articolo 25 bis l.r. 69/2011

Le modifiche relative agli articoli in oggetto sono finalizzate ad adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10 (Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011). In particolare, si procede ad una riformulazione concordata della disposizione che istituisce il fondo per gli interventi strategici, come introdotta dalla l.r. 10/2018 nella l.r.69/2011, precisando che il fondo è alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente stabilita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art.8 Norma Finanziaria

Prudenzialmente viene stimata una spesa a carico del bilancio regionale non superiore a 30 mila euro annui

in quanto la fattispecie di cui all'art. 1 comma 1 e 4 prevede la facoltà per il contribuente che ha effettuato versamenti a titolo di imposta in via ordinaria, di richiedere il rimborso dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e l'ammontare agevolato. Si precisa che tale evenienza, sulla base delle informazioni attualmente a conoscenza dell'ufficio, risulterebbe sostanzialmente teorica o al massimo limitata a sporadiche situazioni.

Art.9 Entrata in vigore

E' prevista l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.